

Tassa Tv. Restituzione nella prima bolletta utile

Canone, via ai rimborsi online

Enrico Bronzo

■ I contribuenti che hanno versato tramite addebito sulla **bolletta elettrica il canone Tv** non dovuto, da ieri possono **chiedere il rimborso** direttamente online, utilizzando l'applicazione disponibile sul sito internet delle **Entrate**. Per accedere all'applicazione è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline. Questa nuova modalità di richiesta si affianca al tradizionale invio per posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata (Pec), che resta ancora valido.

Possono chiedere il rimborso non solo i titolari del contratto di fornitura di energia, ma anche gli eredi, che hanno pagato il canone tv non dovuto, tramite la bolletta della luce. La richiesta di rimborso va sempre motivata, indicando uno dei sei codici associati alle singole motivazioni:

- ❶ il codice 1 riguarda i contribuenti over 75 e con reddito familiare sotto i 6.713 euro;
- ❷ il 2 è per l'esenzione per convenzioni internazionali;
- ❸ il 3 va utilizzato quando il richiedente ha pagato il canone con addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione;
- ❹ un'attenzione in più per chi deve indicare il codice 4, dedicato ai contribuenti che hanno pagato il canone inserito nelle fatture di energia elettrica e il tributo risulta corrisposto anche con addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata a altro componente della famiglia anagrafica;
- ❺ il codice 5 è per i richiedenti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi Tv da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;
- ❻ se, poi, la motivazione è diversa dai 5 casi già previsti, è possibile indicare il codice 6.

Se, a seguito dell'esame della richiesta, il rimborso risulta dovuto, le imprese elettriche erogheranno l'importo direttamente sulla prima bolletta utile o con altre modalità. L'accredito avverrà entro 45 giorni da quando il fornitore di energia riceverà dall'Agenzia le info utili all'erogazione.

